

ORIGINALE

N. 6534/09
N. 3178/13

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 3490/14 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 18 novembre 2014

Data di Irrevocabilità: _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. Federica CENTONZE all'udienza del 11/11/2014, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Al Z Vi M , nato il a , residente in
) , Via ; - LIBERO ASSENTE GIA' PRESENTE

Difeso di fiducia da: Avv. Giorgio MONACO del Foro di Monza, con studio in MONZA, Largo Esterle nr. 4; tel.: 039/327230; fax: 039/9301678; e dall'avv. Gianluca PAGLINO del foro di Monza presente anche in sost. del primo;

IMPUTATO

per il reato di cui all'art. 367 c.p., perché, con denuncia presentata presso la Tenenza dei Carabinieri di affermava falsamente di avere subito una rapina con la quale gli era stata sottratta la propria automobile targata in particolare dichiarava falsamente che un individuo armato di pistola lo aveva costretto a scendere dalla automobile, vi era salito e si era allontanato alla guida della stessa.

In il 2009
con la recidiva ex art. 99 comma 1 c.p.

Conclusioni delle parti:

P.M.: chiede la condanna alla pena di un anno di reclusione;

la difesa: chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. perchè il fatto non sussiste; in subordine il minimo della pena, le attenuanti generiche e i benefici di legge.

MOTIVI

Con decreto del 23.8.2012, il P.M. ha citato a giudizio l'imputato Al Z per rispondere del reato di simulazione di reato meglio descritto in epigrafe.

All'udienza del 23.9.2013, ammesse le prove, il processo è stato rinviato per istruttoria; all'udienza del 4.3.2014, stante l'assenza del teste del P.M., il processo è stato rinviato al

11.11.2014; sentito il teste L _____, le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

La responsabilità dell'imputato non può essere affermata con certezza.

Il procedimento trae origine dalla denuncia sporta da A. _____ Z. _____ il _____, con la quale l'imputato dichiarò di essere stato rapinato della propria autovettura da un soggetto di presumibile nazionalità albanese, che lo aveva minacciato puntandogli una pistola alla tempia dal finestrino aperto, mentre si trovava fermo in sosta al semaforo di via _____ a con via _____ a

E' stato sentito il teste L _____ il quale ha riferito di conoscere bene l'imputato il quale, il giorno dei fatti, si era presentato presso la sua abitazione; mentre l'amico si trovava sul vialetto di accesso, aveva aperto la porta, l'aveva raggiunto in giardino e entrambi avevano sentito sbattere una portiera e notato l'auto di A _____ che si allontanava. Insieme all'imputato aveva cercato di fermare il veicolo, A _____ parandosi davanti e lui aprendo lo sportello lato passeggero, ma il conducente gli aveva puntato contro una pistola e si era allontanato.

In seguito all'episodio, l'amico era piuttosto agitato, e lui lo aveva accompagnato presso un quartiere di _____ per cercare l'autore della sottrazione, forse conosciuto ad A _____ na non sapeva se poi si fosse presentato a denunciare l'accaduto².

E' pur vero che vi sono delle discrasie tra la versione resa da A _____ nella denuncia presentata ai CC di (_____ e quella riferita in dibattimento dal teste, così come permangono delle zone d'ombra in merito all'effettivo svolgimento dei fatti.

Tuttavia - in assenza di approfondimenti investigativi che non paiono essere stati svolti - non vi sono elementi per ritenere che quanto denunciato dall'imputato fosse completamente falso. Anzi, dalla deposizione del teste L _____ emerge che la vettura di A _____ effettivamente fu sottratta da un individuo armato di pistola, sebbene in circostanze di tempo e luogo parzialmente differenti da quelle denunciate.

Ciò tuttavia non pare sufficiente a ritenere integrato il reato in esame, tenendo a mente l'orientamento costante del Supremo Collegio *in subiecta materia* secondo cui "*Non sussiste simulazione di reato quando l'alterazione del vero riguarda modalità e circostanze di fatto che non influiscono sulla configurazione giuridica del reato effettivamente commesso*" o che comunque non incidono in maniera significativa sullo stesso³. Tale conclusione appare infatti in linea con le finalità della norma, che mira ad impedire che un'indagine per un procedimento penale venga azionata inutilmente, per il perseguimento di reati non effettivamente commessi.

Questo non è quello che sembra essersi verificato nel caso in esame, perchè un reato (giuridicamente sovrapponibile a quello denunciato) si è effettivamente verificato, ai danni del soggetto denunciante, di tal chè l'a.g. era effettivamente tenuta ad investigare. Il che impone l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.

¹ cfr. verb. denuncia del

² cfr. verb. ud. del 11.11.14.

³ Cass. sez. 6, sentenza n. 38571 del 30/09/2008, rv. 241509.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

A' Z V M: , dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 30.

Monza, il 11/11/2014

IL GIUDICE
dott. Federica CENTONZE

DEPOSITATO - PERVENUTO IN CANCELLERIA
13 novembre 2014
IL CANCELLIERE Giordano Eugenio